



**INTESA SANPAOLO
VITA**

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI

Cod. 24C5/10

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione interna separata, il Glossario e la Richiesta di Adesione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell'opzione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Gruppo Intesa Sanpaolo

Mod. 24C5/10FO02 - Ed. 05/2012

SCHEDA SINTETICA

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. 24C5/10

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'opzione e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Dati dell'ultimo bilancio approvato (anno 2011).

Patrimonio netto: 2.164,4 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 320,3 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 2.063,8 milioni di euro.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 1,13.

L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile della Compagnia e quello richiesto dalla normativa vigente. Esso misura la capacità della Compagnia di far fronte agli impegni assunti.

Aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Compagnia sono disponibili sul sito www.intesasanpaolovita.it

1.c) Denominazione dell'opzione

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI – COD.24C5/10

1.d) Tipologia dell'opzione

Le prestazioni erogate a fronte dell'esercizio dell'opzione sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi denominata FONDO VIVAPIÙ.

1.e) Durata

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.

Durante la corresponsione della rendita non è possibile richiedere il riscatto.

2. Caratteristiche dell'opzione

L'esercizio del diritto di opzione ha la finalità di convertire il capitale maturato alla scadenza contrattuale in una serie di flussi di reddito, pagabili in rate annuali posticipate, che si rivalutano nel tempo. Ciascuna rata di rendita è da corrispondere in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può scegliere la durata (5 o 10 anni) durante la quale avrà la certezza che la

Compagnia liquiderà le rate di rendita all'Assicurato o, in caso di decesso di questo, al Beneficiario designato al momento di scelta dell'opzione.

Maggiori dettagli, relativi allo sviluppo delle prestazioni di rendita, sono contenuti nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota Informativa al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

L'esercizio della presente opzione dà origine alle seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato	
Rendita Immediata Vitalizia	Il pagamento immediato all'Assicurato indicato in polizza dal Contraente di una rendita certa, per 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia
Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato	
Rendita Immediata Vitalizia	In caso di decesso dell'Assicurato prima che siano trascorsi 5 o 10 anni, il pagamento ad un Beneficiario designato dal Contraente, di una rendita fino alla scadenza prescelta dal Contraente (5 o 10 anni).

È prevista la garanzia di una rivalutazione annua minima della rendita pari al 2,00%. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate dall'Impresa, risultano acquisite in via definitiva e pertanto ciascuna rata di rendita vitalizia può solo aumentare e mai diminuire.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di gestione dei contratti e di erogare le rate di rendita, preleva un costo percentuale su ogni rata di rendita secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sulle rate di rendita e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i capitali di conversione necessari per assicurare i livelli di rendita annua indicati, relativi a diverse combinazioni di età e sesso.

Assicurazione di rendita vitalizia certaImporti di capitale da convertire in rendita*Sesso : Maschio**Durata certa: 10 anni**Rateazione della rendita: annuale*

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55 ⁽¹⁾	379.386,66	758.773,32	1.138.159,97
60 ⁽²⁾	324.412,00	648.824,01	973.236,01
65 ⁽³⁾	262.984,88	525.969,76	788.954,64

⁽¹⁾ Anno di nascita dell'Assicurato: 1957⁽²⁾ Anno di nascita dell'Assicurato: 1952⁽³⁾ Anno di nascita dell'Assicurato: 1947*Sesso : Femmina**Durata certa: 10 anni**Rateazione della rendita: annuale*

Età	Rendita annua (in euro)		
	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55 ⁽¹⁾	422.089,34	844.178,68	1.266.268,03
60 ⁽²⁾	365.296,80	730.593,61	1.095.890,41
65 ⁽³⁾	298.953,66	597.907,32	896.860,99

⁽¹⁾ Anno di nascita dell'Assicurato: 1957⁽²⁾ Anno di nascita dell'Assicurato: 1952⁽³⁾ Anno di nascita dell'Assicurato: 1947**5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata.**

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "FONDO VIVAPIÙ" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.


Anno	Rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIÙ (*)	Rendimento riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2007	4,41%	3,21%	4,41%	1,71%
2008	4,23%	3,03%	4,46%	3,23%
2009	3,72%	2,52%	3,54%	0,75%
2010	3,58%	2,38%	3,35%	1,55%
2011	3,62%	2,42%	4,89%	2,73%

(*) Rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIU' dal 01/01 al 31/12.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

Il Rappresentante Legale
Gianemilio Osculati

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianemilio Osculati', written in a cursive style.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2012

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di esercitare il diritto di opzione.

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale in Corso Giulio Cesare, 268 – 10154 Torino – Italia – e Uffici Amministrativi in Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano – Italia – tel. + 39 02.3051.1 – fax + 39 02.3051.8188 – sito internet www.intesasanpaolovita.it – indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@intesasanpaolovita.it.

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066 ed è capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.

L'Assicurato, alla scadenza del contratto, deve avere un'età assicurativa non inferiore a 35 anni e un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è pari a 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è pari a 10 anni.

Alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a pagare la rendita annua certa all'Assicurato per un periodo di tempo determinato e, successivamente, la rendita vitalizia fintanto che quest'ultimo resta in vita.

Il Contraente può scegliere una rendita certa per 5 o 10 anni; ciò significa che, in caso di decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta al Beneficiario designato fino al raggiungimento del numero di annualità prescelte dal Contraente (5 o 10 anni).

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La Compagnia garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita, certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, dovuta finché egli sarà in vita. La rendita è pagata in rate posticipate annuali. Pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno dalla data di scadenza del contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

Al decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta - ad ogni ricorrenza annuale del contratto - al Beneficiario designato in polizza (oppure, in caso di decesso di quest'ultimo, ai suoi eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi) per tutta la durata scelta dal Contraente (5 o 10 anni).

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Garanzie offerte

La rendita vitalizia prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari al 2,00%. Inoltre è previsto il consolidamento dei risultati via via raggiunti poiché le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite e pertanto, in ciascun anno, la rendita assicurata può solo aumentare e mai diminuire.

La rendita si rivaluta sulla base del risultato del FONDO VIVAPIÙ, come dettagliatamente indicato al successivo punto 3.

Ai fini della determinazione della rendita annua certa vengono applicati i tassi di conversione contenuti nelle seguenti Tabelle (A e B), che variano a seconda della durata, del sesso, della data di nascita e dell'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Per determinare l'importo della rendita iniziale occorre moltiplicare il capitale maturato a scadenza per il coefficiente (indicato nella Tabella A o nella Tabella B, a seconda della durata prescelta) distinto per età (corretta così come indicato nella Tabella C) e sesso dell'Assicurato.

Tabella A - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia.

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
33	0,01892	0,01765	61	0,03860	0,03405
34	0,01927	0,01797	62	0,04000	0,03518
35	0,01964	0,01829	63	0,04148	0,03638
36	0,02003	0,01863	64	0,04306	0,03767
37	0,02043	0,01898	65	0,04473	0,03903
38	0,02085	0,01934	66	0,04652	0,04049
39	0,02128	0,01972	67	0,04843	0,04205
40	0,02173	0,02011	68	0,05047	0,04373
41	0,02221	0,02052	69	0,05265	0,04553
42	0,02270	0,02094	70	0,05499	0,04746
43	0,02321	0,02138	71	0,05749	0,04954
44	0,02375	0,02184	72	0,06019	0,05179
45	0,02432	0,02232	73	0,06309	0,05422
46	0,02491	0,02282	74	0,06623	0,05686
47	0,02552	0,02334	75	0,06960	0,05973
48	0,02617	0,02388	76	0,07324	0,06284
49	0,02685	0,02445	77	0,07712	0,06622
50	0,02757	0,02504	78	0,08125	0,06987
51	0,02832	0,02567	79	0,08563	0,07381
52	0,02911	0,02632	80	0,09026	0,07804
53	0,02995	0,02701	81	0,09517	0,08260
54	0,03083	0,02773	82	0,10038	0,08749
55	0,03176	0,02849	83	0,10590	0,09273
56	0,03274	0,02929	84	0,11176	0,09833
57	0,03378	0,03013	85	0,11787	0,10423
58	0,03488	0,03103	86	0,12425	0,11045
59	0,03605	0,03197	87	0,13081	0,11693
60	0,03729	0,03298	88	0,13751	0,12361

Tabella B - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età corretta	Sesso dell'Assicurato		Età corretta	Sesso dell'Assicurato	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
33	0,01891	0,01765	61	0,03824	0,03390
34	0,01926	0,01796	62	0,03956	0,03500
35	0,01963	0,01829	63	0,04096	0,03617
36	0,02002	0,01862	64	0,04243	0,03742
37	0,02042	0,01897	65	0,04399	0,03874
38	0,02083	0,01934	66	0,04563	0,04014
39	0,02127	0,01971	67	0,04736	0,04163
40	0,02172	0,02010	68	0,04919	0,04322
41	0,02219	0,02051	69	0,05112	0,04491
42	0,02268	0,02093	70	0,05314	0,04671
43	0,02319	0,02137	71	0,05526	0,04862
44	0,02373	0,02182	72	0,05748	0,05065
45	0,02429	0,02230	73	0,05979	0,05280
46	0,02487	0,02280	74	0,06220	0,05509
47	0,02549	0,02331	75	0,06469	0,05749
48	0,02613	0,02385	76	0,06726	0,06002
49	0,02681	0,02442	77	0,06987	0,06266
50	0,02751	0,02501	78	0,07251	0,06540
51	0,02826	0,02563	79	0,07515	0,06820
52	0,02904	0,02628	80	0,07776	0,07104
53	0,02986	0,02696	81	0,08031	0,07390
54	0,03072	0,02767	82	0,08278	0,07674
55	0,03163	0,02843	83	0,08515	0,07953
56	0,03259	0,02922	84	0,08738	0,08222
57	0,03360	0,03005	85	0,08943	0,08476
58	0,03467	0,03094	86	0,09126	0,08712
59	0,03580	0,03187	87	0,09287	0,08926
60	0,03699	0,03285	88	0,09425	0,09115

Tabella C - Determinazione dell'età "corretta"

Si ottiene invecchiando/ringiovanendo l'età assicurativa (alla scadenza del contratto) dell'Assicurato, in base all'anno di nascita e al sesso, secondo la seguente tabella:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età	Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
dal 1971 in poi	-2	dal 1973 in poi	-2

Esempio di determinazione della rendita annua iniziale	
Ipotesi di capitale maturato alla scadenza	50.000,00 euro
Anno di nascita	1941
Età Assicurato a scadenza	71
Età "corretta" (vedi tabella C: data dell'età effettiva +1)	72
Sesso	Maschile
Durata della rendita certa	5 anni
Coefficiente di conversione (vedi tabella A) calcolata in corrispondenza dell'età "corretta" (72 anni) e sesso M	0,06019
Rendita annua iniziale	50.000,00 x 0,06019 = 3.009,50 euro

3. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni sono collegate a una Gestione Interna Separata dalle altre attività della Compagnia denominata FONDO VIVAPIÙ.

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della Gestione Interna Separata FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a 1,20%.

A tal fine, il rendimento medio del FONDO VIVAPIÙ, quale dettagliatamente descritto al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito e non può risultare inferiore al 2,00%. Le maggiorazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita possono solo aumentare e mai diminuire rispetto all'anno precedente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della Gestione Interna Separata.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, si rinvia alla sezione E che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

C. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

4. Costi

4.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

4.1.1 Costi per l'erogazione della rendita

<i>Costo annuale erogazione rata di rendita</i>	1,25%
---	-------

Tale costo è implicito ed incluso nei coefficienti di calcolo della rendita di cui alla precedente Sezione B, punto 2 Tabella A e Tabella B.

4.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

<i>Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato dal FONDO VIVAPIÙ</i>	1,20%
---	-------

Con riferimento ai costi indicati nel presente paragrafo l'intermediario non percepisce alcun compenso.

5. Regime fiscale

I redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sono soggetti a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.

D. Altre informazioni sul contratto**6. Modalità di esercizio dell'opzione**

La prestazione di rendita annua prescelta decorre dalla data di scadenza del contratto, purché il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

7. Riscatto

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

8. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi di mora pari al tasso legale dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli aventi diritto.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro il suddetto termine, le prestazioni dovute dalla Compagnia vengono devolute al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie" costituito secondo quanto disposto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

10. Lingua

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

11. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano
fax +39 02.3051.8072
e-mail: ufficioreclami@intesaspaolovita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa al reclamo a:

ISVAP Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
tel. +39 06.42.133.1
fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index.en.htm>).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria.

In ogni caso, il Contraente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero +39 02.30.412.412, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

12. Informativa durante il periodo di corresponsione della rendita

La Compagnia comunica per iscritto al Contraente, in occasione dell'invio annuale dell'estratto conto le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto un estratto conto della posizione assicurativa con l'indicazione del valore della rendita maturata e della misura di rivalutazione.

13. Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti può trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione ad eventuali rapporti intrattenuti con società del Gruppo Intesa Sanpaolo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha stipulato con società del Gruppo Intesa Sanpaolo accordi distributivi sulle relative reti di vendita.

Alla data di redazione di questa Nota informativa, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha scelto di affidare la gestione di "Fondo VIVAPIÙ" a Eurizon Capital SGR S.p.A., primaria Società di Gestione del risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, ferma restando peraltro la possibilità di provvedere anche a una sua gestione diretta.

La Compagnia si riserva comunque la facoltà di cambiare il Gestore a favore di una diversa Società di Gestione del risparmio qualora la gestione del conflitto di interesse lo renda necessario.

Nell'ambito della politica di investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione Separata.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare danno ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo della rendita assicurata.

L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di capitale convertibile in rendita, età, anno di nascita e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattenuta annualmente come indicato al precedente punto 4.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1947;
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschile;
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro;
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 3.721,60 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 3.650,40 euro

Anni trascorsi	Durata certa 5 anni	Durata certa 10 anni
	Rendita annua rivalutata	
1	3.796,03	3.723,41
2	3.871,95	3.797,88
3	3.949,39	3.873,83
4	4.028,38	3.951,31
5	4.108,95	4.030,34
6	4.191,13	4.110,94
7	4.274,95	4.193,16
8	4.360,45	4.277,03
9	4.447,66	4.362,57
10	4.536,61	4.449,82
...
15	5.008,78	4.912,96
...
20	5.530,10	5.424,30
...

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato è in vita.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%;
- Prelievo sul rendimento: 1,2%;
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1947;
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni;
- Sesso dell'Assicurato: maschile;
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro;
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 3.721,60 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 3.650,40 euro


Anni trascorsi	Durata certa 5 anni	Durata certa 10 anni
	Rendita annua rivalutata	
1	3.825,80	3.752,61
2	3.932,93	3.857,68
3	4.043,05	3.965,70
4	4.156,25	4.076,74
5	4.272,63	4.190,89
6	4.392,26	4.308,23
7	4.515,25	4.428,86
8	4.641,67	4.552,87
9	4.771,64	4.680,35
10	4.905,25	4.811,40
...
15	5.631,53	5.523,79
...
20	6.465,35	6.341,66
...

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato è in vita.

Le prestazioni, espresse in euro, indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Il costo per l'erogazione della rendita è implicito nei coefficienti di conversione.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Gianemilio Osculati



Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2012

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. 24C5/10

Art. 1 Le prestazioni assicurate

A seguito dell'esercizio della presente opzione la Compagnia corrisponderà:

- finché l'Assicurato è in vita, una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, certa per 5 o 10 anni, ottenuta convertendo il capitale assicurato alla scadenza del contratto in base all'età, alla data di nascita e al sesso dell'Assicurato a tale data. Dopo 5 o 10 anni la rendita sarà vitalizia e verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita;
 - in caso di decesso dell'Assicurato, la rata di rendita da corrispondere nei primi 5 o 10 anni sarà corrisposta al Beneficiario designato o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi, in parti uguali. Successivamente nulla è più dovuto da parte della Compagnia.
-

Art. 2 I costi

Le spese rappresentano la parte di rendita trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi derivanti dalla sua corresponsione. La rendita erogata annualmente è già al netto di un importo, a copertura dei costi di erogazione, pari all'1,25%.

È prevista una commissione, trattenuta annualmente sul rendimento realizzato dal FONDO VIVAPIÙ, pari a 1,20%.

Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni decorre dalla data di scadenza del contratto, purché il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione e l'Assicurato abbia, alla scadenza del contratto, un'età assicurativa non inferiore a 35 anni e un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è di 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è di 10 anni.

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni - a scelta del Contraente – fino all'intera vita dell'Assicurato.

Art. 4 La rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario, la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata aggiungendo alla stessa gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al successivo punto A della Clausola di Rivalutazione.

La Compagnia garantisce il riconoscimento di una misura annua di rivalutazione minima pari al 2,00%, la cui modalità di applicazione alla rendita liquidabile verrà determinata secondo quanto previsto al punto B della Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 Il riscatto

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Art. 6 I prestiti

A fronte della presente opzione non possono essere concessi prestiti.

Art. 7 La cessione, il pegno e il vincolo

Il Contraente non può cedere a terzi il presente contratto, né dare in pegno a terzi il credito derivante dal contratto stesso o comunque vincolare le somme assicurate.

Art. 8 La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 9 I pagamenti della Compagnia, la documentazione richiesta e i termini di prescrizione

Il pagamento di ciascuna rata di rendita da parte della Compagnia è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato e, in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, del Beneficiario designato.

Per il pagamento della prima rata di rendita da parte della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- a. per il pagamento della prima rata di rendita all'Assicurato:
 - richiesta di adesione, allegata al presente Fascicolo Informativo, firmata dal Contraente e inviata alla Compagnia con indicazione del Beneficiario;
 - autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

- b. per il pagamento della prima rata di rendita al Beneficiario conseguente al decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni:
 - certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
 - richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario;
 - in presenza di dati sensibili relativi ai Beneficiari (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
 - originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità;
 - **se l'Assicurato coincide con il Contraente e non ha lasciato testamento:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - **se l'Assicurato coincide con il Contraente e ha lasciato testamento:** copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).

- c. per il pagamento della prima rata di rendita conseguente al decesso del Beneficiario:
 - certificato anagrafico di morte del Beneficiario;
 - in presenza di dati sensibili relativi ai Beneficiari (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;

- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità;
- **se il Beneficiario non ha lasciato testamento:**
dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che il Beneficiario è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con il Beneficiario (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi, sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
- **se il Beneficiario ha lasciato testamento:**
copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato.

Ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà dichiarare la propria esistenza in vita mediante apposita dichiarazione resa in forma di autocertificazione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra indicata. Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si precisa che ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro il suddetto termine, le prestazioni dovute dalla Compagnia vengono devolute al "Fondo per le vittime delle frodi finanziarie" costituito secondo quanto disposto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richieste motivate di altri documenti:

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) sottoscritte dall'Assicurato, o del Beneficiario, o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Art. 10 I Beneficiari

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate, indicate al precedente Art. 1 "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento nel patrimonio ereditario.

Art. 11 Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative alle rate di rendita sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 12 I riferimenti a norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

Art. 13 Procedimento di mediazione e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. N° 28/2010 e successive modifiche – che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente – da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'Organismo di Mediazione, presso la sede legale della Compagnia – Ufficio Affari Legali e Societari oppure all'indirizzo intesasanpao-lovita@legalmail.it ovvero al numero di fax 02.30518173.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento di FONDO VIVAPIÙ, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della gestione speciale di FONDO VIVAPIÙ una misura fissa pari a 1,20%.

A tal fine, il rendimento medio di FONDO VIVAPIÙ, quale definito al punto 4. del successivo Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito, quale definito sopra, e non può risultare inferiore al 2,00%.

B. Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all'Art. 4 "La rivalutazione della rendita".

REGOLAMENTO DEL FONDO VIVAPIÙ

Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "Fondo VIVAPIÙ". Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" è l'euro.

Art. 3 Nella Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4 La gestione del "Fondo VIVAPIÙ" è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5 Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del "Fondo VIVAPIÙ" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6 L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-

rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo VIVAPIÙ” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non – governativi: al massimo 50% ;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15% ;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell’interesse dei contraenti.

La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del “Fondo VIVAPIÙ”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell’art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l’investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

-
- 1 Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento
- 2 Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte delle principali agenzie di Rating. Tale "rating sintetico" viene calcolato adottando il seguente criterio (c.d. "second best"):
- qualora esistano 3 o più valutazioni differenti si individuano le due migliori e, fra queste, si sceglie quella peggiore.
 - qualora esistano 2 valutazioni del merito creditizio occorre fare riferimento a quella peggiore.
 - qualora esista 1 valutazione del merito creditizio questa è la valutazione da considerare.

GLOSSARIO

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia (o Impresa di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Assicurato e/o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Interna Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Interna Separata.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione interna separata con periodicità annuale.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.



**RICHIESTA DI ADESIONE
OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI
COD. 24C5/10**

**Spett.le Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Polizze – Liquidazioni
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano**

Polizza n.

Il Contraente _____, titolare della polizza sopra indicata, **richiede**
(nome e cognome)
di convertire il capitale assicurato dal contratto in una rendita certa, da corrispondere, finché
l'Assicurato sarà in vita, in numero di _____ (indicare 5 oppure 10) annualità certe.

Dati del Beneficiario

Cognome: _____ Nome: _____

Data di nascita: _____ Codice Fiscale _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'esercizio dell'opzione di rendita annua certa per 5 o 10 anni, letto attentamente, compreso e di accettare in ogni loro parte: la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e il Glossario, che compongono il Fascicolo Informativo "Opzione di rendita annua certa per 5 o 10 anni – Cod. 24C5/10" Mod. 24C5/10 – Ed. 05/2012 di cui è parte integrante ed essenziale anche questa Richiesta di adesione.

Firma del Contraente (o del rappresentante legale in caso di Contraente persona giuridica o incapace di agire) _____ Luogo e data _____

Nel caso in cui abbia fornito i dati personali del Beneficiario, in sede di sottoscrizione della presente richiesta ovvero in corso di vigenza contrattuale, il sottoscritto Contraente dichiara di impegnarsi a consegnargli copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 relativa al Beneficiario, allegata al presente modulo di richiesta, manlevando la Compagnia da ogni danno che dovesse derivarle in conseguenza del suo inadempimento.

Firma del Contraente (o del rappresentante legale in caso di Contraente persona giuridica o incapace di agire) _____

Il sottoscritto _____, in qualità di Assicurato, dichiara di essere
(nome e cognome)
in vita e indica le coordinate bancarie per l'accredito della rendita.

Conto Corrente intestato a _____

IBAN _____

Firma dell'Assicurato (o del rappresentante legale in caso di Assicurato incapace di agire) _____ Luogo e data _____

L'efficacia della "RICHIESTA DI ADESIONE" è condizionata al completamento e sottoscrizione del presente documento in tutte le sue parti.



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL BENEFICIARIO DI POLIZZA (Informativa aggiornata al 31 dicembre 2011)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice**") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche "Società") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa nella sua qualità di "Interessato" circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano forniti da Contraenti di polizze che inseriscono il suo nome tra i Beneficiari o da lei forniti in occasione della richiesta di pagamento delle prestazioni assicurative ovvero in occasione della denuncia di sinistro per decesso dell'Assicurato (di seguito il "**Sinistro**")

1. Finalità di trattamento cui sono destinati i dati

I suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali al pagamento di prestazioni assicurative/liquidazione del Sinistro a favore di Beneficiari terzi rispetto al Contraente ovvero all'Assicurato di polizza, tra cui anche la ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione e la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a cui legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene necessario per procedere ai pagamenti richiesti. Senza i suoi dati, infatti, la Società non potrà procedere al pagamento delle prestazioni assicurative ovvero alla liquidazione del Sinistro.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali è previsto mediante:

- la raccolta dei medesimi;
- la registrazione, a fini di conservazione in registri cartacei ed elettronici;
- l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici;
- la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 3);
- la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento;

Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

3. Comunicazione dei dati

Premesso che per le finalità di cui al punto 1 può essere necessario comunicare i suoi dati personali oltre che a società del gruppo di appartenenza¹ (anche in considerazione dell'accentramento di alcune attività all'interno del gruppo quali servizi informatici, controllo aziendale, spedizioni ecc.), a studi o società nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza (es. studi legali), a soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non, a soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela e non, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela e non (es. call center, help desk), a società di servizi a cui è affidata la gestione, liquidazione ed il pagamento dei sinistri, a società di revisione, nonché ad altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria quali, a titolo esemplificativo: UIF (Unità d'informazione finanziaria presso la Banca d'Italia), Ministero dello sviluppo economico-Anagrafe Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Magistratura, Forze dell'Ordine, Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Tali soggetti svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Inoltre, per le finalità di cui al punto 1 le precisiamo che, quali Responsabili o Incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni (ad es. ufficio portafoglio, ufficio reclami) in conformità alle istruzioni ricevute.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società (www.intesasampaolovita.it) e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasampaolovita.it

Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

4. Rappresentante legale del Beneficiario incapace di agire

La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale del Beneficiario della prestazione da liquidarsi a seguito del Sinistro ("Beneficiario") qualora il Beneficiario sia incapace di agire.

5. Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del Codice

La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.

Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o no dei dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha diritto di opporsi: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede legale in Torino C.so Giulio Cesare, 268-10154. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Vita - Privacy, Viale Stelvio 55/57 - c.a.p. 20159 Milano. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasampaolovita.it.

¹ Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminali, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il Suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina anticiclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.